

Informativa al pubblico al 31 dicembre 2024 Pillar 3

Revalue S.p.A. – Bastioni di Porta Nuova, 19 – 20121 Milano

Indirizzo PEC: re-value@legalmail.it

Iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") con matricola 200 -
Cap. Soc. i.v. € 2.000.000,00

Reg. Imprese C.F. 09490900157 – R.E.A. 1299702 – Società soggetta a direzione e coordinamento di
Intrum Italy Holding S.r.l.

Società Partecipante al Gruppo IVA "Intrum" – P. IVA (Gruppo IVA) 10973410961

INDICE

1. PREMESSA	4
2. INTRODUZIONE	5
2.1. Quadro normativo	5
3. PRINCIPI GENERALI (artt. 431, 432, 433, 434 – CRR)	8
3.1. Perimetro di applicazione	8
3.2. Frequenza e modalità dell’informativa al pubblico	8
3.3. Contenuti dell’informativa al pubblico	8
4. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI – METRICHE PRINCIPALI (art. 447 – CRR)	10
4.1. Modello EU KM1 – Metriche principali	10
4.1.1. Fondi propri	11
4.1.2. Requisiti di capitale	12
4.1.3. Liquidità, leva finanziaria e riserve di capitale	12
5. INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI (art. 437 – CRR)	14
5.1. Modello EU CC1 - Composizione dei fondi propri regolamentari	14
5.2. Modello EU CC2 - Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile	21
5.3. Modello EU CCA - Principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili	22
6. INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (art. 438, d))	25
6.1. Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	25
6.2. Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	26
7. ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI E RACCORDO TRA PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO E LA STRATEGIA AZIENDALE (art. 435, (1), e, f – CRR)	26
7.1. Strategie e processi per la gestione dei rischi	26
7.2. Governo societario	28
7.2.1. Consiglio di Amministrazione	28
7.2.1.1. Politica di ingaggio per la selezione dei membri del CdA e loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza	29
7.2.2. Collegio Sindacale	30
7.2.3. Amministratore Delegato	30

7.3.	Controlli di primo livello	31
7.4.	Funzioni di Controllo	31
7.4.1.	Funzione di Risk Management	32
7.4.2.	Funzione di Compliance	32
7.4.3.	Funzione Antiriciclaggio	32
7.4.4.	Funzione Internal Audit	33
7.5.	Struttura e organizzazione della Funzione Risk Management	33
7.6.	Mappa dei rischi e sistemi di gestione, misurazione e controllo	34
7.7.	Rischi rilevanti del Primo Pilastro	36
7.7.1.	Rischio di credito	36
7.7.2.	Politiche di gestione del rischio di credito	36
7.7.2.1.	Aspetti organizzativi	36
7.7.2.2.	Sistemi di gestione, misurazione e controllo	37
7.7.2.3.	Esposizioni creditizie deteriorate	37
7.7.3.	Rischio operativo	37
7.8.	Rischi rilevanti del Secondo Pilastro	38
7.8.1.	Rischio di concentrazione geo-settoriale	38
7.8.2.	Rischio di tasso di interesse nel banking-book	38
7.8.3.	Informazioni di natura quantitativa	38
7.8.4.	Rischio di liquidità	39
7.8.5.	Rischio strategico	39
7.8.6.	Rischio reputazionale	40
7.8.7.	Rischio di compliance	41

1. PREMESSA

Revalue S.p.A. (di seguito anche "Revalue" o la "Società") è una Società operante nel settore dei "non performing loans", che ha avviato la propria attività nel 1992 in base alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti d'impresa" sotto il nome di Cross Factor.

Revalue è iscritta dal 3 ottobre 2017 al nuovo Albo degli Intermediari finanziari, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario ("TUB").

Dal 9 luglio 2020 la nuova denominazione della Società, è Revalue, **società soggetta al controllo di Intrum Italy Holding Srl** (già Lindorff Italy S.r.l.) che, a sua volta, fa capo a Intrum AB (già Intrum Justitia AB), società quotata al Nasdaq di Stoccolma nata da un progetto di fusione tra Intrum Justitia e Lindorff con l'obiettivo di creare un operatore leader nel settore dell'acquisto dei crediti e del credit management. Nordic Capital rappresenta l'azionista di maggioranza di Intrum AB, e dunque continua ad avere il controllo di fatto sulle società appartenenti al Gruppo Intrum, ivi inclusa Revalue, con conseguente mantenimento della posizione di entità al vertice della catena partecipativa della Società.

Sin dal suo nascere, Revalue si è specializzata nell'attività di acquisto pro-soluto di crediti non performing (ipotecari e chirografari), rivenienti da finanziamenti e scoperti di conto corrente erogati da banche italiane o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB, e del relativo recupero anche mediante l'affidamento di incarichi a soggetti terzi.

Nel corso degli ultimi anni, Revalue ha ampliato la gamma dei propri servizi, specializzandosi anche nell'acquisto e nella gestione di crediti di intermediari vigilati, curandone sia le fasi giudiziali incardinate dal cedente, sia promuovendo azioni stragiudiziali nei confronti del debitore e dei garanti. In via residuale, la Società è, inoltre, sub-servicer in operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99. In tale veste si occupa dell'attività di recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti non performing e dei servizi di incasso e, a tal fine, si avvale di una rete esattoriale presente su tutto il territorio nazionale, nonché di Studi Legali appositamente convenzionati.

Revalue ha recentemente ampliato il novero dei propri servizi includendo altresì la gestione dei cc.dd. crediti Unlikely to Pay ("UtP").

Nel corso del 2024, Revalue ha proseguito l'attività di Contract Management¹ al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti, ottenere sinergie ed efficienze in termini di costi/ricavi e aumentare la competitività sul mercato. Per supportare questa iniziativa, è stato selezionato "Dedagroup Business Solutions S.r.l." come fornitore del sistema per il Contract Management, attraverso il quale è stata acquisita la licenza per l'utilizzo del software informatico EPC.

¹ Con il CM si gestiscono i processi di studio, gestione, creazione, esecuzione ed analisi dei contratti, per massimizzare le prestazioni operative e finanziarie all'interno di un'organizzazione, tentando di ridurre il rischio finanziario.

2. INTRODUZIONE

2.1. Quadro normativo

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina di vigilanza armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation - di seguito anche "CRR") e successivi aggiornamenti e nella Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive - di seguito anche "CRD IV") e successivi aggiornamenti, che hanno trasposto nell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3").

Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, che raccolgono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili agli intermediari finanziari - riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'UE, nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell'esercizio della Vigilanza sulle banche e sugli intermediari - e riporta l'elenco delle disposizioni previste dal CRR.

Obiettivo del framework regolamentare di Basilea 3 è rafforzare la resilienza e la capacità degli enti finanziari di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle stesse banche.

La struttura della regolamentazione prudenziale prevista da Basilea 3 è articolata su tre Pilastri:

- il Primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria, introducendo l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei requisiti patrimoniali;
- il Secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;
- il Terzo, integrando i requisiti del Primo e Secondo Pilastro, stabilisce obblighi d'informativa al pubblico volta a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione degli stessi, favorendo la trasparenza verso il mercato.

Il 14 dicembre 2016, l'EBA ha pubblicato le linee guida sui requisiti normativi di informativa con l'obiettivo di garantirne l'attuazione armonizzata e tempestiva a livello europeo. Dette linee guida si sono applicate dal 31 dicembre 2017 alle istituzioni a rilevanza sistemica, fermo restando che le competenti autorità nazionali potranno richiedere l'applicazione parziale o totale delle stesse anche da parte di altre istituzioni secondo il principio di proporzionalità.

Il 20 maggio 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato una significativa revisione attraverso i Regolamenti (UE) n. 876/2019 (di seguito anche "CRR II") e n. 877/2019 (di seguito anche "SRMR II") e le Direttive (UE) n. 878/2019 (di seguito anche "CRD V") e n. 879/2019 (di seguito anche "BRRD II"). In particolare, la modifica del CRR ha l'obiettivo di integrare la disciplina relativa al coefficiente di leva finanziaria, al coefficiente netto di finanziamento stabile, ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, al rischio di mercato ed al trattamento delle esposizioni verso controparti, delle esposizioni verso OICR, delle grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa.

La citata revisione include diversi cambiamenti anche nell'ambito della disclosure Pillar 3, a partire dal 28 giugno 2021, introdotti al fine di:

- ottimizzare il framework del terzo pilastro, fornendo un package unico e migliorando la chiarezza delle informazioni fornite;
- rafforzare la proporzionalità (tipologia e frequenza delle informazioni da fornire al mercato) a seconda delle dimensioni e complessità degli enti;
- migliorare la qualità dei dati riportati nel Pillar 3 attraverso la definizione di un processo organizzativo atto a verificare la produzione delle informazioni rilevanti e la conformità ai requisiti normativi;
- aumentare la completezza, coerenza e la comparabilità delle informazioni divulgate mediante l'introduzione di nuovi modelli e tabelle di disclosure (complessivamente, a valere sul 31 dicembre, n. 21 tabelle qualitative a struttura flessibile e n. 67 template quantitativi a struttura standard da pubblicare sulla base del principio di proporzionalità di cui all'art. 433 - "Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa" del CRR);
- aumentare l'efficienza della disclosure riducendone l'onere per gli enti mediante l'utilizzo di dati quantitativi divulgati nelle segnalazioni di vigilanza in vigore (i.e. FINREP, COREP);
- promuovere la consapevolezza degli stakeholder esterni della rilevanza del ruolo degli enti nella transizione verso la green economy.

Gli aggiornamenti normativi di cui alla parte VIII del CRR riguardano principalmente:

- l'art. 431 – "Politiche e obblighi di informativa" in particolar modo per quanto riguarda i poteri conferiti all'organo di amministrazione o l'alta dirigenza, i quali sono chiamati ad attestare per iscritto che l'ente in questione ha predisposto l'informativa richiesta ai sensi della parte VIII del CRR conformemente alla politica formale, ai processi, sistemi e controlli interni.
- L'art. 433 - "Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa", e successivi. In particolar modo, agli artt. 433bis, ter e quater sono previsti specifici obblighi di informativa sulla base di un principio di proporzionalità che prevede la seguente suddivisione:
 - art. 433 bis – informativa da parte dei grandi enti (quotati e non quotati);
 - art. 433 ter – informativa da parte degli enti piccoli e non complessi (quotati e non quotati);
 - art. 433 quater – informativa da parte degli altri enti (quotati e non quotati).

In data 15 marzo 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 637/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto del CRR e successivi aggiornamenti che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il Regolamento delegato (UE) n. 1555/2015, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2016 ed il Regolamento delegato (UE) n. 2295/2017. I modelli e le tabelle utilizzati per l'informativa tengono conto del principio di proporzionalità legato alle differenze tra gli enti in termini di dimensioni e complessità. Revalue è considerata, ai fini della normativa vigente, un ente di piccole dimensioni² non quotato.

Complessivamente, la materia sulla base della quale viene redatta l'informativa di Pillar 3 è direttamente regolata da:

- CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455) e Parte dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492), come modificata dal CRR II;
- Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standard - "RTS") o di attuazione (Implementing Technical Standard - "ITS") per disciplinare modelli uniformi di pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni,

² "Ente piccolo e non complesso", un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'art. 2 (145) del CRR.

- adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza;
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti emanata da Banca d'Italia, contenente le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari;
- Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA (European Banking Authority) con lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione di ulteriori ambiti di informativa.

Ai sensi dell'art. 431 del CRR, paragrafo 4, le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere al mercato di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzia in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative pubblicate nei periodi precedenti.

La stesura del documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 – Pillar 3" è avvenuta mediante la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi aziendali, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna di Revalue.

Il documento è corredato, altresì dalla Dichiarazione/Attestazione firmata dall'Amministratore delegato per ottemperare alle richieste normative previste dall'art. 431, comma 3.

Sulla base di quanto richiesto dall'art. 435, comma 1 lettere e) ed f) ai fini dell'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi e di raccordo tra il profilo di rischio complessivo e la strategia aziendale, nel capitolo "6 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI E RACCORDO TRA PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO E LA STRATEGIA AZIENDALE (art. 435, (1), e, f – CRR)" viene riportata un'evidenza di sintesi oltre che la specifica dichiarazione dell'Amministratore delegato, come da mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in unità di euro, quando non diversamente specificato. L'eventuale disallineamento tra i dati esposti nelle tabelle del presente documento riferite alla medesima grandezza, dipende esclusivamente dagli arrotondamenti.

3. PRINCIPI GENERALI (artt. 431, 432, 433, 434 – CRR)

3.1. Perimetro di applicazione

La disciplina in materia di informativa al pubblico si applica su base individuale a tutti i destinatari del CRR, definiti "Enti" (Banche ed Imprese di Investimento) (art. 6 del CRR);

Il presente documento riflette le novità, entrate in vigore il 28 giugno 2021, introdotte dal CRR II che, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, prevedono obblighi informativi con contenuti e frequenza differenziati commisurati alla complessità e alle dimensioni dell'ente.

3.2. Frequenza e modalità dell'informativa al pubblico

Il documento è pubblicato conformemente a quanto previsto dagli artt. 433 e seguenti del CRR aggiornato. In particolare, ai sensi dell'art. 433 ter, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati, come Revalue, pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 su base annua, in concomitanza con la pubblicazione dei rendiconti finanziari, o il prima possibili dopo tale data. Tuttavia, su base discrezionale, in virtù della rilevanza dell'informativa, la Società pubblica mediante il documento in oggetto anche le informazioni afferenti ai fondi propri di cui all'art. 437 del CRR.

3.3. Contenuti dell'informativa al pubblico

Il documento di informativa al Pubblico assolve agli obblighi informativi di cui alla Parte Otto "Informativa da parte degli enti" del CRR, aggiornato dal CRR II, e alla Parte Dieci "disposizioni transitorie" ex articolo 492, e riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021. In particolare, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, sono previsti obblighi informativi dai contenuti e frequenza differenziati, commisurati alla complessità ed alle dimensioni dell'ente.

Al 31 dicembre 2022, data la natura di ente piccolo e non complesso non quotato, Revalue è chiamata alla pubblicazione delle informazioni sulle metriche principali di cui agli artt. 437 e 447 del CRR. Tali metriche sono richieste attraverso la compilazione del Template EU KM1, la cui struttura e contenuto informativo sono riportati al Capitolo 4 "Requisiti informativi generali – Metriche principali – (artt. 438 e 447 del CRR)" e attraverso la compilazione dei Template EU CC1 e EU CC2 e della tabella EU CCA, la cui struttura e contenuto informativo sono riportati al Capitolo 5 "Informazioni sui fondi propri – (art. 437 del CRR)".

La tabella di seguito elencata riporta una sintesi della collocazione dell'informativa resa al mercato, in conformità con i requisiti informativi regolamentari disciplinati dalla normativa europea, in particolare CRR2 parte VIII e Regolamento (UE) n. 637/2021.

Articoli CRR	Titolo	Capitolo
Artt. 438 e 447	Modello EU KM1 – Metriche principali	4. Requisiti informativi generali – Metriche principali
Art. 437	Modello EU CC1 - Composizione dei fondi propri regolamentari	5. Informazioni sui Fondi Propri
Art. 437	Modello EU CC2 - Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile	5. Informazioni sui Fondi Propri
Art. 437	Modello EU CCA: Principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili	5. Informazioni sui Fondi Propri

Articoli CRR	Titolo	Capitolo
Art. 438	Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	6. Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
Art. 438	Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	6. Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

4. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI – METRICHE PRINCIPALI (art. 447 – CRR)

Vengono riportate nella presente tabella, le principali metriche regolamentari di Revalue. In particolare, sono riportati gli aggregati patrimoniali, il valore delle attività ponderate oltre ai vari ratio patrimoniali e requisiti regolamentari cui la Società è tenuta a rispettare.

4.1. Modello EU KM1 – Metriche principali

		a	b	c	d	e
		T ³	T-1	T-2	T-3	T-4 ⁴
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	15.695.536				14.937.050
2	Capitale di classe 1	15.695.536				14.937.050
3	Capitale totale	15.695.536				14.937.050
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	32.926.814				35.665.872
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	47,67%				41,88%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	47,67%				41,88%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	47,67%				41,88%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-				-
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	-				-
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	-				-
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	-				-
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	-				-
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	-				-
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	-				-
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	-				-
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	-				-
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	-				-
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	-				-

³ Data di riferimento 31 dicembre 2024

⁴ Data di riferimento 31 dicembre 2023

EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	-				-
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	-				-
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	-				-
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	-				-
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-				-
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	-				-
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	-				-
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	-				-
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	-				-
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	-				-
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	-				-
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	-				-
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	-				-
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	-				-
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	-				-
19	Finanziamento stabile richiesto totale	-				-
20	Coefficiente NSFR (%)	-				-

4.1.1. Fondi propri

I Fondi Propri ed i coefficienti di capitale al 31.12.2024, illustrati nella precedente tabella, sono stati determinati applicando le disposizioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del CRR rientrano nel calcolo del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) i seguenti elementi:

- strumenti di capitale;
- riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui sopra;
- utili non distribuiti;
- altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

- altre riserve;
- fondi per rischi bancari generali.

Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli strumenti devono essere interamente versati;
- devono essere classificati come equity a fini contabili;
- devono avere durata perpetua, cioè non prevedere alcuna scadenza;
- non devono essere soggetti a obblighi in sede di remunerazione;
- non devono essere soggetti a cap nelle distribuzioni;
- l'eventuale cancellazione delle distribuzioni non deve comportare alcun tipo di restrizione all'emittente;
- devono assorbire in via prioritaria le perdite aziendali nel momento in cui si verificano;
- rappresentano gli strumenti più subordinati in caso di fallimento o liquidazione dell'istituto di riferimento;
- non devono godere di forme di garanzia o fattispecie contrattuali per cui possano vedere aumentato nei fatti il relativo grado di seniority.

In relazione alle informazioni presenti nel precedente modello, al 31 dicembre 2024 il livello dei Fondi Propri, composto esclusivamente da Capitale primario di classe 1, ammonta a 15.695.536 di euro a fronte di un attivo ponderato di 32.926.814 euro. Al 31 dicembre 2024 il valore dei Fondi Propri ha subito un incremento del 5,1% rispetto al 31 dicembre 2023, mentre il valore dell'attivo ponderato ha subito un decremento pari a circa il -7,7%. Tali variazioni hanno comportato un incremento pari a circa sei punti percentuali del coefficiente di capitale totale.

4.1.2. Requisiti di capitale

In deroga a quanto previsto dall'art. 92(1) CRR, le regole di vigilanza introdotte con la Circolare n. 288/2013 di Banca d'Italia richiedono agli intermediari finanziari di rispettare i seguenti ratio patrimoniali:

- coefficiente di capitale primario di classe 1 pari a 4,5%;
- coefficiente di capitale totale pari a 6%;

Tenuto conto della modifica regolamentare introdotta a far corso dal 12 marzo 2020 e dalla composizione dei Fondi propri di Revalue costituiti esclusivamente da Capitale primario di classe 1, i requisiti prudenziali relativi ai coefficienti patrimoniali sopra elencati coincidono, per un valore pari al 47,67%.

4.1.3. Liquidità, leva finanziaria e riserve di capitale

In linea con quanto disposto dalla Circolare n. 286/2013 e ss. aggiornamenti, agli intermediari finanziari vengono applicate le medesime regole segnaletiche previste per le banche. Tuttavia, in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, sono previsti, in taluni ambiti, trattamenti specifici nonché la mancata applicazione, al momento, di alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea.

In particolare, gli intermediari finanziari non sono tenuti, al momento, al rispetto degli istituti previsti dal CRR in materia di:

- liquidità e leva finanziaria;
- riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica;
- attività vincolate.

A tal proposito, di seguito vengono riportate le sezioni del template EU KM1 ad oggi non applicabili data la natura di intermediario finanziario della Società:

- Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio);
- Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio);
- Coefficiente di leva finanziaria;
- Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva);
- Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale);
- Coefficiente di copertura della liquidità;
- Coefficiente netto di finanziamento stabile.

5. INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI (art. 437 – CRR)

In base a quanto previsto dall'art. 437 del CRR, gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

- la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente;
- la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
- i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
- l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
 - ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
 - gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
 - gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
- la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
- la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere a), d), e) e f), del CRR mediante il modello EU CC1 seguendo le istruzioni fornite dal Regolamento di esecuzione n. 637/2021.

5.1. Modello EU CC1 - Composizione dei fondi propri regolamentari

		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri /lettere di riferimento dello stato patrimoniale nell'ambito del consolidamento prudenziale
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	2.000.000	110 P
	di cui:		
2	Utili non distribuiti	4.810.312	150 P
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	8.134.330	150P, 160P
EU-3a	Fondi per rischi bancari generali	-	
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 3, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal CET1	-	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel CET1 consolidato)	-	

EU-5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	750.894	170 P
6	Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari	15.695.536	
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari			
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	-	
11	Riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo	-	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	-	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	-	
14	I profitti o le perdite sulle passività dell'ente valutate al valore equo dovuti a variazioni del merito di credito	-	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	-	
16	Propri strumenti del CET1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
17	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
18	Strumenti del CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
19	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	

EU-20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	-	
EU-20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)	-	
EU-20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	-	
EU-20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	-	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR) (importo negativo)	-	
22	Importo che supera la soglia del 17,65 % (importo negativo)	-	
23	di cui: strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	-	
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	-	
EU-25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	-	
EU-25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del CET1, ad eccezione dei casi in cui l'ente adotta di conseguenza l'importo degli elementi del CET1 nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite (importo negativo)	-	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) che superano gli elementi dell'AT1 dell'ente (importo negativo)	-	
EU-27a	Altre rettifiche regolamentari (*)	-	
28	Totale delle rettifiche regolamentari del capitale primario di classe 1 (CET1)	-	
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	15.695.536	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti			
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	-	
31	di cui: classificati come patrimonio netto a norma dei principi contabili applicabili	-	
32	di cui: classificati come passività a norma dei principi contabili applicabili	-	
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, del CRR e le relative riserve	-	

	sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dall'AT1		
EU-33a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1	-	
EU-33b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 1, del CRR soggetti a eliminazione graduale dall'AT1	-	
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale AT1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	-	
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	-	
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari			
37	Propri strumenti di AT1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
38	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
39	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
40	Strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 (T2) che superano gli elementi del T2 dell'ente (importo negativo)	-	
EU-42a	Altre rettifiche regolamentari del capitale AT1	-	
43	Totale delle rettifiche regolamentari del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	15.695.536	
Capitale di classe 2 (T2): strumenti			

46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	-	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, del CRR e le relative riserve sovrapprezzo azioni soggetti a eliminazione progressiva dal T2 ai sensi dell'articolo 486, paragrafo 4, del CRR	-	
EU-47a	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 bis, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2	-	
EU-47b	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 2, del CRR soggetti a eliminazione graduale dal T2	-	
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale T2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di AT1 non inclusi nella riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	-	
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	-	
50	Rettifiche di valore su crediti	-	
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	-	
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari			
52	Strumenti propri di T2 e prestiti subordinati detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente (importo negativo)	-	
53	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	-	
54	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10 % e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
55	Strumenti di T2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-	
EU-56a	Deduzioni di passività ammissibili che superano gli elementi delle passività ammissibili dell'ente (importo negativo)	-	

EU-56b	Altre rettifiche regolamentari del capitale T2	-	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)	-	
58	Capitale di classe 2 (T2)	-	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	15.695.536	
60	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	32.926.814	
Coefficienti e requisiti patrimoniali, comprese le riserve di capitale			
61	Capitale primario di classe 1	47,67%	
62	Capitale di classe 1	47,67%	
63	Capitale totale	47,67%	
64	Requisiti patrimoniali complessivi CET1 dell'ente	-	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	-	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	-	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	-	
EU-67a	Di cui requisito della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)	-	
EU-67b	Di cui requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva	-	
68	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti patrimoniali minimi	-	
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)			
72	Fondi propri e passività ammissibili di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	
73	Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 17,65 % e al netto di posizioni corte ammissibili)	-	
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 17,65 %, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del CRR)	-	
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			

76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	-	
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo standardizzato	-	
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel T2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	-	
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel T2 nel quadro del metodo basato sui rating interni	-	
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)			
80	Massimale corrente sugli strumenti di CET1 soggetti a eliminazione progressiva	-	
81	Importo escluso dal CET1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	
82	Massimale corrente sugli strumenti di AT1 soggetti a eliminazione progressiva	-	
83	Importo escluso dall'AT1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	
84	Massimale corrente sugli strumenti di T2 soggetti a eliminazione progressiva	-	
85	Importo escluso dal T2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	-	

Ai sensi della Parte Due, Titolo I, Artt. 25 e ss. del CRR, gli elementi costitutivi dei Fondi Proprio sono:

- Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1);
- Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1);
- Capitale di classe 2 (Tier2 – T2).

Il CET1 e AT1 costituiscono il Capitale totale di classe 1, che sommato al T2, porta alla determinazione dei Fondi Propri.

Nel patrimonio di Vigilanza non sono presenti strumenti ibridi di patrimonializzazione né passività subordinate. Conseguentemente la Società dispone solo di Capitale di classe 1 (Common Equity Tier 1) e non dispone di Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) né di capitale di classe 2 (Tier 2 – T2).

I “filtri prudenziali” hanno lo scopo di salvaguardare la qualità dei fondi propri attenuando gli effetti potenziali di volatilità provocati dall'applicazione dei nuovi principi. I filtri prudenziali rappresentano un elemento rettificativo del CET1, positivo o negativo, con il fine di stabilizzare quanto più possibile l'aggregato patrimoniale di riferimento, riducendone la potenziale volatilità

In particolare, Revalue non ha applicato alcun filtro prudenziale, in quanto non sono presenti strumenti di Capitale aggiuntivo di classe 1 e di Capitale di classe 2 a cui applicare tali filtri.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettera a), del CRR mediante il modello EU CC2 seguendo le istruzioni fornite dal Regolamento di esecuzione n. 637/2021.

In particolare, nei casi in cui l'ambito del consolidamento contabile degli enti e l'ambito del consolidamento prudenziale coincidono, le colonne a) e b) di questo modello sono riunite. Tale impostazione è perseguita dagli enti che adempiono agli obblighi di cui alla parte otto del CRR su base individuale.

5.2. Modello EU CC2 - Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

		a=b	c
		Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato e nell'ambito del consolidamento prudenziale	Riferimento
		Alla fine del periodo	
Attività - Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato			
1	10. Cassa e disponibilità liquide	222.134,00	
2	20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	121.255,00	
3	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	121.255,00	
4	40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	16.115.583,00	
5	a) Crediti verso banche	-	
6	b) Crediti verso società finanziarie	3.354.824,00	
7	c) Crediti verso clientela	12.760.759,00	
8	70. Partecipazioni	267.283,00	
9	80. Attività materiali	45.039,00	
10	90. Attività immateriali	-	
11	100. Attività fiscali	748.427,00	
12	a) correnti	235.516,00	
13	b) anticipate	512.911,00	
14	120. Altre attività	2.421.525,00	
	Totale attività	19.941.246,00	
Passività - Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato			
1	10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	123.199,00	
2	a) debiti	123.199,00	
3	60. Passività fiscali	79.738,00	
4	a) correnti	75.048,00	
5	b) differite	4.690,00	
6	80. Altre passività	2.885.498,00	
7	90. Trattamento di fine rapporto del personale	604.709,00	
8	100. Fondi per rischi e oneri	552.566,00	
9	c) altri fondi per rischi e oneri	552.566,00	
	Totale passività	4.245.710,00	

Patrimonio netto			
1	110. Capitale	2.000.000,00	
3	150. Riserve	12.875.668,00	
4	160. Riserve di valutazione	68.974,00	
5	170. Utile (Perdita) di esercizio	750.894,00	
	Totale Patrimonio netto	15.695.536,00	

Nel dettaglio, gli enti riportano all'interno del template in questione i dati dello Stato Patrimoniale incluso nel Bilancio d'esercizio soggetto a revisione e pubblicato conformemente all'ambito del consolidamento contabile e prudenziale. Mediante il template in oggetto si illustra la riconciliazione tra le voci dei Fondi Propri aventi natura prudenziale (oggetto della segnalazione PRIF) e le voci di Patrimonio derivanti dalla contabilità e indicate nel Bilancio d'esercizio. In particolare, sulla base dei dati riportati si evince una perfetta corrispondenza tra la row 29 "Capitale primario di classe 1 (CET 1)" del template EU CC1 e il totale del Patrimonio Netto.

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere b) e c), del CRR mediante la tabella EU CCA seguendo le istruzioni fornite dal Regolamento di esecuzione n. 637/2021.

In particolare, tale tabella riporta esclusivamente le informazioni inerenti i Fondi propri in quanto i requisiti di passività ammissibili aggiuntivi (Minimum Requirement of Eligible Liabilities – MREL), di cui all'art. 72 bis e ss. del CRR., non si applicano alla Società.

5.3. Modello EU CCA - Principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari e degli strumenti di passività ammissibili

		a
		Informazioni qualitative o quantitative - Formato libero
1	Emittente	Revalue S.p.A.
2	Identificativo unico (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	N/A
2a	Collocamento pubblico o privato	N/A
3	Legislazione applicabile allo strumento	italiana
3a	Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione delle autorità di risoluzione	N/A
	Treatment regolamentare	
4	Treatment corrente tenendo conto, se del caso, delle disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
5	Disposizioni post-transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1
6	Ammissibile a livello solo/(sub-)consolidato / solo & (sub-)consolidato	Singolo Ente
7	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna)	Azioni ordinarie

	giurisdizione)	
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare o nelle passività ammissibili (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	2.000.000,00
9	Importo nominale dello strumento	10,00
EU-9a	Prezzo di emissione	N/A
EU-9b	Prezzo di rimborso	N/A
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto
11	Data di emissione originaria	N/A
12	Irredimibile o a scadenza	Irredimibile
13	Data di scadenza originaria	N/A
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	N/A
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	N/A
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	N/A
	Cedole/dividendi	
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Nessun dividendo
18	Tasso della cedola ed eventuale indice collegato	N/A
19	Esistenza di un "dividend stopper"	N/A
EU-20a	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	N/A
EU-20b	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	N/A
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	N/A
22	Non cumulativo o cumulativo	N/A
23	Convertibile o non convertibile	N/A
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione	N/A
25	Se convertibile, integralmente o parzialmente	N/A
26	Se convertibile, tasso di conversione	N/A
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	N/A
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	N/A

29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	N/A
30	Meccanismi di svalutazione (write down)	N/A
31	In caso di svalutazione, evento(i) che la determina(no)	N/A
32	In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale	N/A
33	In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea	N/A
34	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	N/A
34a	Tipo di subordinazione (solo per le passività ammissibili)	N/A
EU-34b	Rango dello strumento nella procedura ordinaria di insolvenza	N/A
35	Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))	N/A
36	Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie	N/A
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	N/A
37a	Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (signposting)	N/A

L'intero capitale è stato sottoscritto interamente da Intrum Holding S.r.l. Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 200.000 azioni con un valore nominale pari a euro 10,00.

6. INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (art. 438, d))

6.1. Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		T	T-1	T
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	19.123.502	21.859.621	1.147.411
2	Di cui metodo standardizzato	19.123.502	21.859.621	1.147.411
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	-	-	-
4	Di cui metodo di assegnazione	-	-	-
EU 4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	-	-	-
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	-	-	-
6	Rischio di controparte (CCR)	-	-	-
7	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-
EU 8a	Di cui esposizioni verso una CCP	-	-	-
EU 8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	-	-	-
9	Di cui altri CCR	-	-	-
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	-	-	-
17	Di cui metodo SEC-IRBA	-	-	-
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	-	-	-
19	Di cui metodo SEC-SA	-	-	-
EU 19a	Di cui 1 250 % / deduzione	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
22	Di cui IMA	-	-	-
EU 22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	13.803.314	13.806.263	828.033
EU 23a	Di cui metodo base	13.803.314	13.806.263	828.033
EU 23b	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
EU 23c	Di cui metodo avanzato di misurazione	-	-	-

24	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	271.578	1.444.634	16.295
29	Totale	32.926.816	35.665.884	1.975.444

6.2. Modello EU OR1: requisiti di fondi propri per il rischio operativo e importi delle esposizioni ponderati per il rischio

		a	b	c	d	e
		Indicatore rilevante			Requisiti di fondi propri	Importo dell'esposizione al rischio
		Anno-3	Anno-2	Ultimo anno		
1	Attività bancarie soggette al metodo base (BIA)	5.283.248	5.526.876	5.750.539	828.033	13.803.314
2	Attività bancarie soggette al metodo standardizzato (TSA) / al metodo standardizzato alternativo (ASA)					
3	<i>Soggette al metodo TSA</i>					
4	<i>Soggette al metodo ASA</i>					
5	Attività bancarie soggette a metodi avanzati di misurazione (AMA)					

7. ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI E RACCORDO TRA PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO E LA STRATEGIA AZIENDALE (art. 435, (1), e, f – CRR)

7.1. Strategie e processi per la gestione dei rischi

Revalue beneficia delle linee guida di indirizzo, gestione e controllo complessivo dei rischi esercitate dalla Capogruppo Intrum AB, la quale definisce il proprio sistema dei controlli interni quale elemento alla base del complessivo sistema di governo del rischio, al fine di sviluppare la redditività, proteggere la solidità patrimoniale, assicurare la conformità alla normativa esterna e interna ed ai codici di condotta, promuovere la trasparenza verso il mercato attraverso il presidio dei rischi assunti dal Gruppo e, più in generale, assicurare che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e con la propensione al rischio di Gruppo.

Il sistema dei controlli interni adottato dal Gruppo è articolato su tre livelli di controllo ed ha la finalità di estendere standard qualitativi di presidio e gestione del rischio a tutte le entità del gruppo (presenti in 20 Paesi europei) secondo gli indirizzi ed i limiti assegnati dalla Capogruppo.

Atteso l'elevato peso relativo che il conglomerato italiano ricopre all'interno del Gruppo, le subsidiaries italiane ed in particolare Revalue attribuiscono conseguentemente forte importanza alla misurazione, gestione e controllo dei rischi relativi all'attività di acquisto oltre che al servicing di portafogli di proprietà del Gruppo e di terzi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile di lungo periodo nel mercato italiano dei crediti deteriorati, caratterizzato da notevole complessità e dinamicità e da un contesto economico-politico e normativo incerto che presenta ambiti mutevoli ed in continua evoluzione.

Coerentemente con quanto previsto dalla sopra richiamate linee guida di Gruppo nonché dalla disciplina in materia, Revalue ha strutturato il proprio modello organizzativo dei controlli interni perseguendo l'esigenza di garantire un elevato livello di integrazione e coordinamento tra gli attori del Sistema dei Controlli Interni, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità.

Le linee guida del sistema sono definite in apposita normativa interna. Le disposizioni operative e informative di dettaglio in merito ai controlli posti in essere ai vari livelli sui processi aziendali sono contenute in specifiche Policy, Regolamenti e procedure interne. Tale documentazione è oggetto di costante monitoraggio in punto di aggiornamento e/o revisione al fine di recepire efficacemente le novità regolamentari in materia e le migliori best practice.

I ruoli dei diversi attori protagonisti del sistema dei controlli interni (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Funzione Internal Audit, la Funzione di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) sono dettagliatamente descritti nella normativa interna di Revalue.

Il Sistema dei Controlli Interni di Revalue è strutturato come di seguito riportato:

- la responsabilità primaria della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità è rimessa agli organi di governo, ed in particolare all'Organo con funzione di supervisione strategica, cui spettano compiti di pianificazione strategica, gestione, valutazione e monitoraggio del complessivo sistema dei controlli interni; è compito invece dell'Organo con Funzione di controllo vigilare sulla completezza, adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni accertandosi dell'adeguatezza delle Funzioni Aziendali coinvolte, il corretto svolgimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime nonché promovendo eventuali interventi correttivi;
- i controlli di terzo livello, affidati alla Funzione Internal Audit, hanno l'obiettivo di valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità in termini di efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni, in relazione alla natura e all'intensità dei rischi, individuando, altresì, eventuali violazioni delle misure organizzative adottate da Revalue;
- i controlli di secondo livello hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati nonché di garantire la conformità dell'operatività aziendale alle norme anche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, incluse ove presenti quelle di autoregolamentazione e sono svolti, per le aree di rispettiva competenza, dalla Funzione Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio;
- i controlli di primo livello, che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, sono effettuati dalle stesse strutture produttive/di business, incaricate del relativo espletamento o incorporati nelle procedure – anche automatizzate – ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back office. Tali strutture, in quanto prime responsabili del processo di gestione dei rischi, rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Di seguito si riporta la vista di sintesi degli attori del sistema dei controlli interni di Revalue nel rispetto del modello di governance adottato.

7.2. Governo societario

Revalue ha adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

La struttura organizzativa societaria prevede, oltre all'Assemblea dei Soci, i seguenti organi sociali per l'amministrazione, la gestione strategica e il controllo della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'Amministratore Delegato.

Nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, i compiti e poteri di amministrazione, direzione e controllo sono ripartiti tra i diversi organi in modo da evitare in via di principio concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna. Più precisamente, gli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in costante dialettica tra di loro, sono come meglio di seguito illustrato:

- il Consiglio di Amministrazione - Organo con funzione di supervisione strategica;
- l'Amministratore Delegato - Organo con funzione di gestione;
- il Collegio Sindacale - Organo con funzione di controllo.

La composizione e le modalità di funzionamento, i compiti e i poteri degli organi aziendali, sono regolati dallo Statuto, dalle disposizioni normative del Codice civile in tema di società per azioni e dalle Disposizioni di Vigilanza come tempo per tempo emanate dalla Banca d'Italia.

7.2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in quanto organo con funzioni di supervisione strategica, è responsabile della definizione delle strategie e della predisposizione degli strumenti e procedure per determinare il capitale ritenuto adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali l'Intermediario è o potrebbe essere esposto, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il Consiglio di Amministrazione approva le linee generali del processo di gestione dei rischi, fra cui quelle dell'ICAAP, e garantisce il suo adeguamento in presenza di modifiche delle linee strategiche, del modello di business, nonché dell'assetto organizzativo e del contesto operativo. Il Consiglio di Amministrazione assicura la coerenza tra gli obiettivi che intende perseguire, il grado di esposizione ai rischi e la dotazione patrimoniale; in tal senso, le attività indicate nel Processo ICAAP consentono il monitoraggio continuo di tale livello di coerenza.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, inoltre, le risultanze del processo ICAAP e definisce il livello di capitale interno complessivo ritenuto adeguato ai rischi rilevanti della Intermediario, anche in via prospettica; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione al Sistema dei Controlli Interni, provvede a:

- assicurarsi, nel continuo, della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema dei controlli adottando – se del caso – tempestive misure organizzative;
- promuovere una cultura aziendale che valorizzi le Funzioni Aziendali di Controllo affinché tutto il personale aziendale sia consapevole del ruolo ad esse attribuito nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni;
- approvare la costituzione delle Funzioni Aziendali di Controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra le stesse e tra queste e gli Organi Aziendali, nominandone e revocandone (motivandone le ragioni) i relativi Responsabili,

- sentito il Collegio Sindacale;
- verificare che l'assetto delle Funzioni Aziendali di Controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le Funzioni stesse siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- approvare, con cadenza almeno annuale, i programmi di attività ed esaminare le relazioni annuali predisposte dalle Funzioni Aziendali di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, in carica alla data del 31 dicembre 2024, risulta composto da:

- DELLA RAGIONE Massimo - Presidente
- RISSO Enrico – Amministratore Delegato
- ARANGUREN DELGADO Francisco Javier – Consigliere
- RABOSI Antonio Romualdo – Consigliere
- FEDRINI Leonardo Alberto - Consigliere

Si precisa che i soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'Amministratore Delegato, non ricoprono cariche di natura operativa all'interno di Revalue S.p.A.

7.2.1.1. Politica di ingaggio per la selezione dei membri del CdA e loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza

I requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali di intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del TUB sono disciplinati dalle seguenti fonti normative

- T.U.B. artt. 26 e 110;
- Circolare Banca d'Italia n. 288/2015;
- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161/1998.

Per quanto concerne il requisito di professionalità, il D.M. 161/1998 prevede che i Consiglieri dell'intermediario finanziario devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno 3 anni (5 anni nel caso del Presidente) attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Per quanto concerne il requisito di onorabilità, non possono ricoprire cariche in intermediari finanziari coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. ("Cause di ineleggibilità o decadenza");
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge in materia di "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" (n.14239/1956), o della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti in materia societaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono ricoprire cariche in intermediari finanziari coloro che, per i 2 esercizi precedenti alla nomina, hanno svolto funzioni di direzione, amministrazione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Lo stesso vale per coloro che nell'esercizio della professione di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o siano esclusi dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tutti gli amministratori di Revalue possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

7.2.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza, completezza, funzionalità ed affidabilità degli assetti organizzativi e contabili della Società e del sistema dei controlli e rischi interni. Il Collegio Sindacale si avvale delle evidenze e delle segnalazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e dalle Funzioni di Controllo, nello svolgimento delle proprie attività di verifica. Il Collegio Sindacale, inoltre, vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e del processo ICAAP.

In particolare, per quanto concerne il Sistema dei Controlli Interni, il Collegio vigila sulla completezza, adeguatezza e funzionalità del citato Sistema, accertando l'adeguatezza delle Funzioni Aziendali coinvolte, il corretto svolgimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime nonché promuovendo eventuali interventi correttivi.

Il Collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, risulta composto da:

- VANZETTA Mara – Presidente;
- HASSAN Carlo – Sindaco effettivo;
- DI MARIA Massimiliano – Sindaco effettivo.
- CASSANO Michela – Sindaco supplente;
- SOLARI Paolo – Sindaco supplente.

7.2.3. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio e riferisce al medesimo e al Collegio Sindacale circa lo svolgimento della propria attività, con cadenza almeno trimestrale e nei modi stabiliti dal Consiglio. L'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale, garantendone la conduzione operativa, in linea con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, con riferimento al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza

patrimoniale (ICAAP), dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori le valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate metodologie, sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne, sia adeguatamente formalizzato e documentato, individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle Aree e agli Uffici aziendali, sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione e, infine, sia parte integrante dell'attività gestionale.

7.3. Controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con le altre attività esercitate e sono effettuati dalle stesse strutture operative che, in linea con quanto disposto dalla normativa di vigilanza, sono le prime responsabili del processo di controllo interno e di gestione dei rischi, insiti nei processi operativi, e sono incaricate dello svolgimento dei controlli di linea diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. In particolare, esse sono tenute a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

In particolare, ciascuna Funzione coinvolta nei controlli di linea – nel rispetto dei principi di segregazione e di tracciabilità delle attività – è tenuta, in relazione al proprio ambito di competenza, a:

- gestire i rischi connessi alla propria attività;
- definire i controlli da espletare sui processi gestiti individuando anche specifici presidi;
- formalizzare le principali attività di verifica espletate e le risultanze emerse;
- monitorare il corretto svolgimento delle attività di competenza;
- assicurare appropriate informative e comunicazioni alle competenti Funzioni Aziendali di Controllo affinché possano, a loro volta, svolgere le verifiche di competenza.

7.4. Funzioni di Controllo

Ai sensi e per gli effetti della Circolare n. 288 si intendono Funzioni di Controllo, la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit), nonché la Funzione Antiriciclaggio, istituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2007.

Le Funzioni di Controllo collaborano tra loro e con le altre funzioni della Società allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di controllo in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, fermo restando la reciproca indipendenza ed i rispettivi ruoli.

Al fine di perseguire obiettivi prefissati, le Funzioni di Controllo hanno accesso a tutte le attività della Società ed a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento delle proprie attività, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

In termini generali, le Funzioni di Controllo:

- garantiscono il supporto ai vertici aziendali nel promuovere e diffondere un'adeguata e solida cultura dei controlli all'interno della Società;
- partecipano alla definizione dei limiti operativi quali-quantitativi e all'assunzione delle varie tipologie di rischio, così come definite dal Consiglio di Amministrazione;
- prevengono il rischio di non conformità alle norme, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione;
- predispongono gli opportuni flussi informativi interni volti ad assicurare agli Organi aziendali e

alle altre Funzioni di Controllo, alle Aree e agli Uffici aziendali coinvolti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;

- definiscono il piano annuale delle proprie attività presentandolo annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- presentano al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere;
- eseguono le attività nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle policies e procedure della Società e del Gruppo Intrum.

Le Funzioni Aziendali di Controllo relazionano con cadenza annuale gli Organi Aziendali circa le attività condotte e, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità Sistema dei Controlli Interni.

Tali relazioni sono inviate al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, il quale è altresì incaricato di accertare l'adeguatezza di tutte le Funzioni coinvolte nel Sistema dei Controlli Interni, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo e suggerendo gli interventi correttivi in merito alle irregolarità o carenze riscontrate.

7.4.1. Funzione di Risk Management

La funzione di Risk Management è una funzione aziendale di controllo di secondo livello collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle singole strutture operative, rispondendo direttamente all'Amministratore Delegato. Ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e può comunicare con gli stessi senza restrizioni o intermediazioni.

La Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle metodologie di misurazione e di valutazione dei rischi coerentemente con la normativa di Vigilanza Prudenziale di Banca d'Italia; è responsabile delle attività di stesura del Resoconto ICAAP e di gestione nel continuo del processo; è chiamata a fornire agli organi aziendali sopra citati, gli elementi metodologici e informativi necessari perché la disamina, valutazione, revisione e gestione strategica del processo ICAAP possano avere luogo in maniera critica e consapevole.

7.4.2. Funzione di Compliance

La Funzione Compliance è un organo di controllo di secondo livello ed è istituita con la finalità di verificare, con approccio risk based, che le procedure interne ed i processi definiti ed attuati dalla Società siano conformi alla normativa di auto ed etero-regolamentazione.

La Funzione Compliance riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Non ha responsabilità diretta di aree operative, non è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree e non è coinvolta in attività che è chiamata a controllare.

7.4.3. Funzione Antiriciclaggio

In conformità alle vigenti disposizioni, Revalue ha istituito una Funzione Antiriciclaggio, la quale ha il compito di:

- aggiornare la procedura antiriciclaggio della Società al fine di tener conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e, eventualmente, degli indirizzi della Capogruppo;
- recepire le policy di Gruppo adeguandole alla normativa italiana ove più stringente;
- prestare attività di consulenza interna per la corretta applicazione delle norme legislative e regolamentari di competenza;
- eseguire le verifiche a campione di secondo livello sul processo di adeguata verifica della clientela. In particolare, le verifiche hanno come oggetto:
 - l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;

- l'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo/operazione occasionale;
- verificare la corretta conservazione della documentazione;
- eseguire le verifiche sull'Archivio Unico Informatico (di seguito, 'AUI') tenuto dall'outsourcer Sefin (congruenza e completezza dei dati registrati);
- prestare attività di assistenza e consulenza in tema di segnalazione di operazioni sospette;
- predisporre la reportistica periodica agli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale);
- predisporre la reportistica da trasmettere alle Autorità di Vigilanza;
- erogare la formazione interna su tematiche rientranti nel perimetro della Funzione Antiriciclaggio;
- svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

7.4.4. Funzione Internal Audit

La Società nel 2023 ha stabilito di assegnare alla Dott.ssa Eleonora Pistelli il ruolo di responsabile della Funzione di Internal audit, re internalizzando la Funzione precedentemente affidata in regime di outsourcing alla società Consilia Business Management S.r.l.

La Funzione di Internal Audit supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione del complessivo Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione di tale Organo e del Collegio Sindacale i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di gestione dei rischi e alle procedure.

La Funzione di Internal Audit, in occasione della redazione del Resoconto ICAAP e ogni qualvolta si renda necessario un aggiornamento, provvede a:

- valutare, sulla base della documentazione trasmessa dalla Funzione di Risk Management, il Processo ICAAP e individuare eventuali aree di miglioramento;
- verificare la corretta attuazione del piano di azione degli interventi migliorativi.

Con specifico riferimento all'attività di audit la frequenza delle verifiche è coerente con l'attività svolta e sulla base della valutazione dei rischi (il piano annuale di audit è predisposto sulla base di un approccio risk based, che comprenda anche il rischio di riciclaggio). Tuttavia, possono essere condotti anche accertamenti casuali e non preannunciati. Sono altresì condotti accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità riscontrate.

La Funzione di Internal Audit presenta con frequenza almeno annuale un rapporto al CdA nel quale sono evidenziati tutti i fatti rilevanti relativi alle risultanze delle attività di controllo e verifica espletati nel corso dell'anno.

7.5. Struttura e organizzazione della Funzione Risk Management

La Funzione Risk Management è responsabile della rilevazione e della valutazione dei rischi e presidia i seguenti aspetti:

- la corretta attuazione del processo di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi assunti della Società, sia attuali che prospettici;
- la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento definiti dalla Società;
- analizzare i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;

- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie Funzioni aziendali;
- predisporre, su base annuale ed in collaborazione con le altre Funzioni coinvolte, il resoconto ICAAP;
- proporre, per quanto di competenza, miglioramenti circa la definizione del capitale complessivo;
- eseguire un monitoraggio trimestrale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, segnalando al CdA ed al Collegio Sindacale le valutazioni conseguenti tale attività e ponendo in evidenza il raggiungimento di valori di attenzione delle variabili (capitale interno complessivo e capitale complessivo);
- collaborare alla predisposizione annuale, in collaborazione con le altre Funzioni coinvolte, del documento di informativa al pubblico (Pillar III).

Infine, la funzione assicura un costante flusso informativo verso gli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

7.6. Mappa dei rischi e sistemi di gestione, misurazione e controllo

La Funzione Risk Management provvede all'identificazione, in maniera strutturata, di tutti i rischi che potrebbero ostacolare o limitare la Società nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici e che potrebbero esercitare un impatto rilevante sul capitale o sui profitti e, pertanto, da sottoporre a misurazione e valutazione. I risultati dell'analisi svolta dalla Funzione sono esposti in un documento condiviso con le aree interessate e incluso nel resoconto ICAAP sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La società procede alla definizione della mappa dei rischi attraverso la valutazione di rilevanza di tutti i rischi precedentemente individuati.

Con riferimento al 31.12.2024, si ritengono a tal proposito rilevanti:

- il rischio di credito ed il rischio operativo, che si rilevano ai fini del I pilastro nel cui ambito sono determinati i pertinenti requisiti minimi di capitale. Al di là degli obblighi segnaletici, gli stessi sono stati ritenuti rilevanti in quanto.

Il primo risulta "fisiologico" per l'attività della Società, anche a ragione del particolare contesto socioeconomico in cui l'intermediario opera.

Il secondo è trasversale a tutta la struttura operativa, direzionale e di business della Società e, in quanto tale, impatta su alcuni profili operativi che possono esporre l'intermediario anche a ricadute in termini di effetti reputazionali. Sono entrambi meritevoli di particolare attenzione tenendo presente, oltre al contesto socioeconomico, il profilo organizzativo e gestionale della Società.

- il rischio di concentrazione geo-settoriale, per considerazioni in parte analoghe a quelle formulate per il rischio di credito. Esso rappresentano un "aggiustamento" da Il Pilastro al presidio patrimoniale richiesto per il rischio di credito nell'ambito del I Pilastro;
- il rischio di tasso di interesse, in quanto rileva ai fini della determinazione degli assorbimenti patrimoniali di Secondo Pilastro e connesso con l'attuale modello di business, la struttura e la relativa strategia di finanziamento della Società;
- il rischio di liquidità, per considerazioni in buona parte simili a quelle formulate per il rischio di tasso di interesse e con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria del business aziendale;
- il rischio reputazionale, di compliance e strategico, in quanto:
 - dal punto di vista tassonomico, fortemente interrelati fra di loro e con i rischi operativi, rispetto ai quali possono rappresentare effetti indiretti e di secondo ordine.
 - dato il prevalente contesto operativo e di mercato in cui la Società opera, appaiono

fortemente connessi al rischio di credito rispetto al quale possono rappresentare effetti indiretti e di secondo ordine;

- potrebbero avere impatti rilevanti sull'operatività della Società;
- in generale, e come per i rischi operativi, permeano l'intera struttura della Società, dal governo alla gestione e controllo.

Si ritengono invece non rilevanti:

- il rischio di controparte, poiché la Società non effettua operazioni aventi ad oggetto i particolari strumenti finanziari afferenti tale tipologia di rischio così come definiti dalla relativa tassonomia aziendale;
- i rischi di mercato, poiché la Società non detiene alcuna posizione classificata nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza né operazioni denominate in valute diverse dall'euro o su merci che possano generare rischio di mercato;
- il rischio di concentrazione single-name, poiché, in considerazione dell'attuale operatività, il portafoglio crediti della società è caratterizzato da esposizioni verso clientela "Retail", ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Per tale motivo la Società, al momento, non ritiene necessario determinare un ulteriore presidio di capitale a fronte del rischio di concentrazione oltre quello calcolato a presidio del rischio di credito;
- i rischi paese, di trasferimento, base e residuo, poiché non rilevati con riferimento alle attività attuate dalla Società;
- il rischio di una leva finanziaria eccessiva, in quanto, dalle analisi svolte risulta essere non materiale con riferimento a quanto disposto dalla normativa di Vigilanza;
- il rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione, in quanto non vi sono operazioni di cartolarizzazione attuate.

La seguente tabella, sulla base delle considerazioni precedentemente descritte, illustra la mappa dei rischi definita da Revalue. Tale mappa elenca i rischi rilevanti per la Società, suddivisi fra rischi di Primo e di Secondo Pilastro, fornendo inoltre l'evidenza della loro classificazione come rischi misurabili/quantificabili oppure come rischi soggetti ad una valutazione solamente qualitativa.

Tipologia di rischio		Misurabile/Valutabile
I Pilastro	Rischio di credito	Misurabile
	Rischio operativo	Misurabile
II Pilastro	Rischio di concentrazione geo-settoriale	Misurabile
	Rischio di tasso d'interesse nel banking book	Misurabile
	Rischio di liquidità	Valutabile
	Rischio strategico	Valutabile
	Rischio reputazionale	Valutabile
	Rischio di compliance	Valutabile

Tabella 1 - Rischi rilevanti

Secondo il principio di proporzionalità, Revalue ha optato per l'adozione di soluzioni metodologiche allineate con le prassi regolamentari ma semplificate, in linea con quelle consentite agli intermediari appartenenti alla propria classe di riferimento.

7.7. Rischi rilevanti del Primo Pilastro

7.7.1. Rischio di credito

Il rischio di credito consiste nella possibilità di incorrere in perdite dovute al mancato recupero dei crediti acquistati o, in senso lato, nel mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai debitori ceduti, anche da parte di eventuali garanti.

Si fa presente che il suddetto rischio è limitato al valore di acquisto indicato in bilancio, corrispondente al valore attuale dei flussi di incasso futuro previsti e non al valore nominale del credito, che rappresenta il valore da recuperare.

L'obiettivo della Società è quello di acquisire i crediti ad un valore coerente ai profili di incasso attesi attualizzati ad un tasso di rendimento prefissato e dedotti i costi previsti per il recupero degli stessi.

Nella fase istruttoria di acquisto di portafogli viene esaminata la base dati fornita dal cedente necessaria per effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione di acquisto. L'attività istruttoria beneficia del supporto del team di analisti di Gruppo che utilizza modelli statistici previsionali.

7.7.2. Politiche di gestione del rischio di credito

Nell'ambito delle attività effettuate da Revalue, le politiche del credito consistono prevalentemente nell'acquisizione di crediti in sofferenza, non garantiti da garanzie reali, di importo modesto originati da banche e da finanziarie.

I principali rischi sono il non raggiungimento dei profili di incasso attesi, sia nel loro manifestarsi temporale che nella loro entità e la maturazione di costi in eccesso rispetto a quelli preventivati.

In particolare, le politiche alla base della gestione del credito sono:

- applicazione delle politiche della gestione del credito del Gruppo Intrum A.B.
- controllo delle Reti Esterne (Rete Esattoriale e Rete Legale) sia in termini di performance sia in termini di qualità operativa;
- monitoraggio dei costi reali vs. costi stimati in fase di acquisizione dei crediti in sofferenza, non garantiti da garanzie reali, di importo modesto originati da banche e da finanziarie.

7.7.2.1. Aspetti organizzativi

La Società ha adottato procedure di acquisizione dei crediti ove sono descritti processi e documentazione necessarie alle delibere riguardanti l'acquisizione dei portafogli.

Nella fase istruttoria di acquisto di portafogli viene esaminata la base dati fornita dalla cedente necessaria per effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione di acquisto. L'attività istruttoria beneficia del supporto del team di analisti di Gruppo che utilizza modelli statistici previsionali.

La valutazione è effettuata per l'intero portafoglio e non per singolo credito acquisito, ad eccezione dei casi in cui vengano acquisiti crediti ipotecari o di importo nominale rilevante.

La documentazione acquisita deve consentire di valutare la coerenza tra il prezzo di acquisto, la forma tecnica e l'importo nominale oggetto di acquisizione. Essa, inoltre, deve permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del portafoglio.

In particolare, il processo di acquisizione si articola in:

- istruttoria: identificazione dei portafogli acquistabili, valutazione del cedente e delle caratteristiche generali del portafoglio anche mediante "management meetings";

- valutazione quantitativa: analisi della base dati fornita dal cedente ed applicazione di modelli statistici previsionali. Tali modelli vengono costantemente aggiornati sulla base delle risultanze rilevate dai database aziendali ed inoltre prevedono tassi di attualizzazione dei flussi futuri atti a fronteggiare il rischio di tasso e di credito;
- due diligence: volta a verificare l'attendibilità della base dati fornita dal potenziale cedente e ad individuare eventuali rischi contenuti nel portafoglio;
- predisposizione della documentazione da sottoporre agli organi preposti alle delibere con l'analisi dei punti di forza, di debolezza ed opportunità. In particolare, oltre alle previsioni di recupero vengono dettagliate le strategie operative di recupero, i relativi costi e gli opportuni rimedi necessari a fronteggiare i principali rischi individuati.

7.7.2.2. Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Successivamente all'acquisto la Società provvede al recupero dei crediti sia direttamente con personale interno che mediante incarico a società specializzate nel settore del recupero crediti e a studi legali su tutto il territorio nazionale.

La Società predilige il recupero stragiudiziale promuovendo piani di rientro rateali per l'intero importo del credito e/o accordi transattivi, ricercando accordi sostenibili per il debitore ceduto.

Qualora i tentativi di recupero stragiudiziale non abbiano avuto esito positivo, si avviano azioni legali solo in presenza dei presupposti necessari a garantire una ragionevole efficacia delle procedure giudiziali.

La società svolge una attività costante di monitoraggio sia sul flusso degli incassi rispetto alle previsioni che hanno contribuito alla valutazione del prezzo, sia sull'operato delle società incaricate, intervenendo puntualmente modificando o integrando le strategie di recupero crediti.

7.7.2.3. Esposizioni creditizie deteriorate

La Società detiene solo crediti scaduti e deteriorati e non prevede passaggi in bonis.

La Società in merito alle politiche di write-off adottate, dal momento che la metodologia di gestione del costo ammortizzato implica l'ammortamento del credito secondo un piano prestabilito al momento dell'acquisto del portafoglio, si limita alla cancellazione delle entità nelle seguenti situazioni:

- definitiva irrecuperabilità;
- transazione a saldo e stralcio che genera riprese di valore per incasso

7.7.3. Rischio operativo

Il "Rischio Operativo" rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Il controllo e la gestione dei rischi operativi sono demandati all'Alta Direzione che si prefigge, attraverso un attento monitoraggio, di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della Società stessa.

Inoltre, ogni ente a cui è esternalizzata una funzione aziendale viene gestito con poteri specifici di vigilanza, ispezione e verifica dell'operato e regolato da appositi contratti che prevedono:

- livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie

per la verifica del loro rispetto;

- clausole risolutive espresse che consentano di porre termine all'accordo di esternalizzazione qualora non siano rispettate le modalità;
- l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione solo se tali rapporti vengano validati preventivamente con la Società.

Tra gli altri rischi rientra nei rischi operativi anche **il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo**. Per attenuare tale tipologia del rischio viene monitorata la funzionalità dei meccanismi gestionali ed organizzativi al fine di intercettare eventuali carenze procedurali e comportamentali, che potrebbero violare i presidi adottati in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

7.8. Rischi rilevanti del Secondo Pilastro

7.8.1. Rischio di concentrazione geo-settoriale

Il Rischio di Concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizione verso controparti, gruppi di controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica. Il rischio di concentrazione può essere distinto in due sotto-tipologie di rischio ovvero:

- Rischio di concentrazione single-name (concentrazione verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo economico e/o connessi);
- Rischio di concentrazione geo-settoriale (concentrazione verso particolari settori economici e/o aree geografiche)

La Società non è esposta in misura rilevante al rischio di concentrazione in quanto i crediti che acquisisce sono granulari e relativi ad una moltitudine di soggetti. Date le caratteristiche dei portafogli gestiti dalla Società, composti per la quasi totalità da esposizioni verso la clientela retail, non viene considerato rilevante il rischio di concentrazione verso singole controparti (single name) in linea con quanto previsto dall'Organo di vigilanza. Invece, viene determinato il capitale interno a copertura di tale tipologia di rischio con l'utilizzo della metodologia di calcolo del rischio di concentrazione geo-settoriale predisposta dall'ABI e PWC.

7.8.2. Rischio di tasso di interesse nel banking-book

Con riferimento al rischio di tasso, per Revalue il tasso attivo è il tasso di rendimento interno utilizzato per attualizzare i flussi di cassa futuri, determinando così il loro valore attuale, ovvero il valore di bilancio dei crediti. Tale tasso include un consistente premio atto a fronteggiare in modo adeguato un eventuale rischio di innalzamento del costo del denaro.

7.8.3. Informazioni di natura quantitativa

La metodologia di calcolo adottata dalla Società per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse è quella semplificata prevista dall'allegato C del capitolo 14 del Titolo IV della Circolare n. 288 di Banca d'Italia. L'esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività del portafoglio. Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua; quelle a tasso variabile, in particolare il riferimento è alle passività ed al finanziamento infragruppo, sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo quindi una posizione netta, che viene moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una approssimazione della duration modificata relativa alle singole fasce. L'approccio semplificato che adotta la Società valuta la vulnerabilità degli elementi dell'attivo e del passivo sensibili alle variazioni dei tassi di interesse di +/-200 punti base per tutte le scadenze.

7.8.4. Rischio di liquidità

Il "Rischio di Liquidità" rappresenta il rischio di non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza prevista a causa dell'incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) o di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk).

L'appartenenza della Società al Gruppo Intrum garantisce continuità e sicurezza alle fonti di finanziamento. Essendo la gestione della tesoreria accentrata a livello di Gruppo, la Società viene finanziata attraverso equity e prestiti infragruppo che sono posti in essere in via continuativa da parte della Tesoreria del Gruppo stesso. Eventuali necessità oltre i limiti stabiliti sono ad ogni modo assicurate dal Gruppo Intrum.

A tal fine, il CdA stabilisce il livello massimo di fido da richiedere al Gruppo delegando all'Amministratore Delegato la facoltà di negoziare al meglio le condizioni. La presenza di co-finanziatori, inoltre, consente alla Società di finanziare alcune attività in maniera più diluita, senza stressare eccessivamente le risorse del Gruppo Intrum ed evitando, pertanto, una eccessiva concentrazione di investimenti all'interno di un solo paese in cui opera il Gruppo stesso.

Infine, si segnala che ad oggi la Società può usufruire di alcune linee di credito revolving disponibili presso istituti bancari esterni al Gruppo e che contribuiscono ulteriormente ad una riduzione del rischio di concentrazione delle fonti di approvvigionamento.

7.8.5. Rischio strategico

Il Rischio Strategico consiste nel rischio di incorrere in errori nella definizione delle previsioni dei rischi misurabili e del capitale complessivo e nel loro controllo in termini di confronto fra risultati attesi e risultati conseguiti e, quindi, di adottare iniziative correttive non adeguate e non consapevoli. La gestione di tale rischio è assoggettabile a processi di rilevazione/valutazione quali-quantitativa dello stesso al fine di indirizzare le azioni gestionali e le eventuali azioni di mitigazione.

A tal riguardo, al fine di gestire e contenere il rischio strategico, la Società vigila permanentemente sull'evoluzione del mercato e partecipa a riunioni e progetti con i maggiori protagonisti del mercato assicurandosi in questo modo una visione sostanziale dell'andamento del mercato e del contesto competitivo e normativo in cui evolve.

Le misure adottate allo scopo di mitigare l'esposizione a tale fattore di rischio sono rappresentate da:

- formulazione di un indirizzo strategico da parte del CdA, che viene declinato, e quindi monitorato, annualmente in piani di budget coerentemente con le linee guida di Gruppo;
- definizione di flussi informativi interni verso l'Amministratore Delegato ed il CdA per fornire informativa periodica sull'andamento del business e sull'aderenza delle previsioni formulate rispetto allo stesso;
- controllo periodico dell'evoluzione di costi, margini e volumi rispetto ai dati previsti nei piani di budget ed eventuale revisione degli stessi, qualora necessario;
- analisi, nell'ambito delle attività di Risk Management, dell'evoluzione degli assorbimenti patrimoniali di I e II Pilastro in ottica prospettica, in modo da fornire una visione completa degli

impatti delle scelte di budget sui livelli di capitale interno.

Alla luce di quanto sopra, la Società ritiene che il rischio strategico sia attualmente limitato ed in ogni caso ampiamente monitorato.

7.8.6. Rischio reputazionale

Il rischio Reputazionale rappresenta il rischio di flessione degli utili o del capitale derivante dalla percezione di un'immagine negativa della Società da parte di tutti gli stakeholders.

In particolare, la Società ha definito un impianto organizzativo e normativo al fine di controllare e attenuare il rischio reputazionale, basato sulla verifica dell'osservanza dei provvedimenti specifici riferiti allo stato di società esercente attività finanziaria, su un adeguato dispositivo di prevenzione e gestione dei rischi che possono avere un impatto in termini di compliance e generare rischi di reputazione (ad es. antiriciclaggio) e su procedure interne mirate. A titolo di esempio la Società non addebita ulteriori interessi dopo la cessione dei crediti e predilige gli accordi stragiudiziali.

Inoltre, sia nella procedura di acquisto crediti che nella procedura che regola gli approvvigionamenti è prevista una apposita check list al fine di valutare i potenziali partners sotto il profilo reputazionale.

Tali elementi sono contenuti anche in una specifica procedura antifrode ed anticorruzione che stabilisce il coinvolgimento di ogni livello aziendale nelle attività antifrode ed anticorruzione nonché una specifica procedura di Whistleblowing. Gli strumenti che vengono adottati al fine di combattere le frodi e la corruzione sono:

- osservanza del codice di condotta e della procedura anticorruzione;
- esecuzione di controlli sul background dello staff e di terzi che hanno relazione con la Società;
- obbligo per gli aspiranti candidati e i dipendenti di riferire eventuali difficoltà finanziarie ed il diritto a monitorare tali situazioni. Il contratto di assunzione conterrà una clausola che regola tale
- requisito nel rispetto della normativa della privacy;
- uso di doppio controllo (grandfather principle) per le remunerazioni del management e dei dipendenti;
- uso del doppio controllo per le operazioni economiche, ad esempio bonifici bancari;
- autorizzazioni di rimborsi compresi spese del management ed erogazione di bonus e stipendi;
- uso di sistemi di dati che impediscano azioni inappropriate costituendo controlli e misure di sicurezza;
- previsione di determinate azioni e procedure per impedire danni ai beni;
- conoscenza del background dei clienti e dei fornitori;
- separazione delle mansioni; nessun processo può essere controllato da una sola persona;
- previsione, all'interno dei contratti con i fornitori, di principi antifrode e anticorruzione;
- procedura di gestione dei reclami che rappresenta uno strumento per conoscere gli elementi di miglioramento dell'attività aziendale, individuando i punti di debolezza e le carenze organizzative in relazione alle indicazioni della clientela e ha l'obiettivo di evitare o quanto meno limitare l'escalation del reclamo in una denuncia querela o in un ricorso agli organismi di mediazione quali ABF;
- applicazione del principio di trasparenza rispetto al quale sono improntate tutte le comunicazioni nei confronti dei debitori ceduti. Non appena il credito viene acquisito la cessione viene notificata al debitore ceduto. In tale comunicazione viene evidenziato l'importo a debito, indicazioni di contatto con il cessionario e le indicazioni per effettuare il pagamento del debito. Ai debitori viene rilasciata quietanza liberatoria in cui viene specificato entità del debito ed importo pagato.

Il presidio del rischio reputazionale è garantito altresì da quello effettuato sugli altri rischi (operativi, di credito, di liquidità e di mercato) data la sua natura consequenziale rispetto ad altro evento o disfunzione. Monitorando tali rischi si ottiene di conseguenza la riduzione di potenziali rischi reputazionali che potrebbero derivarne

7.8.7. Rischio di compliance

Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). All'interno di tale tipologia di rischio rientra anche il rischio di riciclaggio.

L'attività di mitigazione di questo rischio è espletata dalla Funzione Compliance a cui compete assicurare la gestione ed il controllo del rischio di non conformità agli obblighi normativi secondo un principio risk based.

In particolare, le attività ed i presidi organizzativi finalizzati a mitigare, nel continuo, il rischio di non conformità alla normativa sono costituiti da:

- un continuo processo di identificazione delle norme applicabili alla Società;
- valutazione dei potenziali impatti delle norme sui processi e sulle procedure aziendali;
- proposte di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- svolgimento, nel continuo, delle attività di verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure), attraverso controlli di conformità in loco e verifiche a distanza;
- verifica del follow up degli interventi correttivi o di implementazioni proposti dalle funzioni competenti;
- Formazione costante negli ambiti previsti dalla normativa;
- Reporting costante verso gli Organi Societari e la Capogruppo.

Per quanto riguarda il rischio di riciclaggio, la Società si è dotata di adeguati presidi organizzativi che garantiscono il rispetto della normativa in materia. In particolare, la Società ha istituito la Funzione Antiriciclaggio, le cui attribuzioni e responsabilità sono dettagliatamente descritte all'interno del presente Documento di Informativa al pubblico (cfr. § 6.4.3).